

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Denominato
"ANTIGONE PAVIA
APS"

STATUTO

Art. 1 -- Denominazione e sede

È costituita in **Pavia** l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato "**ANTIGONE PAVIA APS**" (Il Teatro per la cura della persona e dei gruppi), di seguito indicato con il termine "Associazione".

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Pavia**. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 -- Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 -- Finalità

Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale per: promuovere il benessere della persona, l'incontro tra individui, gruppi, comunità e istituzioni operando attraverso l'espressione creativa, la comunicazione, forme artistiche ed espressive come il Teatro, il Teatro Sociale e di Comunità, il Playback Theatre, il Teatro dell'Oppresso, le Performing Arts, lo Psicodramma, la Drammaterapia, il Teatro di Figura e Metodi Attivi.

Ogni persona, di qualsiasi provenienza, età o genere è potenziale beneficiaria e protagonista di questi interventi.

L'Associazione è autonoma e pluralista, si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva e promuove cultura, socialità e solidarietà.

Art 4 -- Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, LA/LE attività di interesse generale elencate al comma 1, dell'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 rappresentata/e da

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e alla *legge 22 giugno 2016, n. 112*, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n.53*,e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 2*

2. In particolare l'Associazione, attraverso la realizzazione di progetti teatrali e sociali, (strumenti cardine per facilitare la crescita espressiva e lo sviluppo della creatività, delle capacità relazionali, dell'uso del corpo in ascolto e in accordo con le proprie emozioni), oltre alle arti in genere (musica, pittura, fotografia, ecc.), si propone di:

Operare nei seguenti contesti (istituzionali, privati o informali):

- scuole di ogni ordine e grado, istituti universitari e centri di formazione ;
- centri di aggregazione giovanile, biblioteche, spazi aggregativi;
- Enti Pubblici quali Comuni, Province, Regioni ed Enti Locali, Enti Nazionali ed Internazionali;
- Enti del Terzo Settore, Associazioni No Profit, Organizzazioni di Volontariato e gruppi informali;
- strutture atte al sostegno delle fragilità e delle diversità (comunità per minori, centri antiviolenza, centri anziani, carceri, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, centri riabilitativi e di cura, organizzazione per il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti in difficoltà);
- gruppi di auto-mutuo aiuto e servizi alla persona;
- progetti finalizzati all'integrazione socio-culturale di persone straniere, persone con disabilità, ex detenuti e chiunque sia in situazione di emarginazione sociale;
- istituzioni, progetti e servizi finalizzati alla riqualificazione del territorio e alla creazione di un welfare di comunità.

L'Associazione organizza, gestisce e realizza:

Percorsi formativi per insegnanti, educatori, genitori, detenuti, ex detenuti, migranti, operatori nel sociale, operatori nel sanitario e in tutti i contesti dove la materia teatrale è applicabile come materia scolastica e/o come sostegno alla didattica. In tutti gli ambiti, di ogni ordine e grado, dove il teatro sociale possa entrare a far parte dell'offerta formativa come strumento e bagaglio per lo studente.

Laboratori teatrali per bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani; progetti a sostegno delle famiglie, di soggetti svantaggiati, di minori, di diversamente abili, di donne, di gestanti, di ragazze madri, di ragazzi a rischio di dispersione scolastica, di detenuti ed ex detenuti, di persone con problemi di tossicodipendenza, alcolismo e ludopatia, di migranti, di persone con patologie o malattie debilitanti a rischio di emarginazione (es. malati di Parkinson, Alzheimer, distrofia muscolare), ecc., proponendo l'incontro tra gruppi di realtà e provenienze differenti in contesti laboratoriali integrati, affinché le diversità possano diventare stimolo, risorsa e sostegno per l'altro.

24

Progetta e attiva corsi di formazione per docenti di ogni ordine e grado, educatori, operatori socioculturali ecc. e nei seguenti ambiti trasversali: didattiche e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; didattica per competenze e competenze trasversali; apprendimenti; innovazioni didattiche. In particolare negli ambiti specifici quali: orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, alternanza scuola-lavoro, inclusione scolastica e sociale, dialogo interculturale e interreligioso, gestione della classe e delle problematiche relazionali, sviluppo della cultura digitale e dell'educazione ai media, cittadinanza attiva, legalità.

L'Associazione utilizza metodi attivi di lavoro in gruppo sia in ambito psicoterapeutico (gruppi di psicodramma) sia come attività formativa e di supervisione d'équipe (gruppi di operatori che si occupano di cura della persona, psicologi, educatori, infermieri, OSS, insegnanti ecc.).

L'Associazione propone attività di promozione culturale diffusa, organizza gruppi teatrali e performativi, realizza spettacoli, letture ed eventi in contesti comunitari (scuole, biblioteche, istituzioni socio-educative, feste ecc.) con l'obiettivo di coinvolgere i partecipanti in attività di tipo performativo, a partire da un tema o condizione sociale condivisa (es. genitorialità, tossicodipendenza, diversità, multiculturalità, ecc.).

Diffonde l'educazione e la cultura delle arti performative a scopi sociali e comunitari svolgendo anche attività di studio e ricerca; organizza manifestazioni pubbliche, spettacoli, concerti, cortei, mostre, attività cinematografiche, cineforum, convegni, congressi, corsi, concorsi, fiere, sagre, festeggiamenti, ecc., in proprio o anche all'interno di strutture (es. educative e scolastiche), in collaborazione con altre associazioni ed enti. Promuove l'organizzazione e la gestione di centri e spazi sociali polivalenti, luoghi e occasioni ludiche, ricreative e di socialità.

Promuove il volontariato inteso come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento delle relazioni; l'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva.

Promuove il libro e la lettura come bene comune, strumenti imprescindibili per la formazione, custodi di valori e generatori di comunità consapevoli e attive.

Sostiene la valorizzazione di iniziative intergenerazionali come lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, oltre alle iniziative volte alle problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni.

Propone percorsi rivolti alla ricerca del benessere della persona e dell'armonia psico-fisica dell'individuo attraverso non solo il teatro ma anche lo *Shiatsu* (dal giapponese *Shi Atsu* = pressione con le dita), in contesti dove possa essere di sostegno a professioni usuranti e/o con un alto livello di responsabilità (educatori, insegnanti, operatori sociali, operatori socio-sanitari, personale sanitario, agenti di sicurezza). I soggetti beneficiari possono trovare un sostegno reale attraverso lo *Shiatsu*: la profonda empatia per il carico di lavoro sulle spalle, la valorizzazione delle proprie risorse, l'assenza di giudizio, possono fluire durante la seduta e lasciare a chi riceve un benessere ritrovato per una migliore qualità della propria giornata lavorativa, offrendo un alto grado di rilassamento e abbassamento del livello di stress individuale.

Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:

-- la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; gli ambiti di lavoro e di progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali.



- la promozione di attività culturali, sociali, formative, educative, ricreative ed artistiche, nonché di servizi che contribuiscano alla crescita culturale e al benessere individuale e sociale.
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela dei minori, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà dell'orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione. Incentiva lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta alla violenza, all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine.
- promuovere una società aperta e multiculturale che individui nell'immigrazione e nell'interculturalità una risorsa per la comunità.
- promuovere l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti; promuove l'affermazione della cultura della legalità e della lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere.
- promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico.
- promuove il turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono.
- promuove attività in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine e di esclusione sociale.
- svolge attività di formazione per il personale scolastico come previsto dalla Direttiva Miur n.170 del 21/03/2016.

Potenziali settori d'intervento dell'Associazione "Antigone Pavia APS" sono: realtà culturali, ricreative, artistiche e formative (settori dello spettacolo, della cultura, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del sociale, della formazione, dell'ambiente, dell'integrazione socio--culturale, dell'educazione e dell'arte in generale) oltre a tutti i campi in cui si può realizzare un intervento atto a prevenire/contenere ogni forma di esclusione sociale, di intolleranza, di discriminazione, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di emarginazione e di sofferenza personale.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine dilucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.



6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 -- Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissidente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 -- Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali come da regolamento apposito;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissidente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 -- Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediatosalvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 -- Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 -- Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 -- Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
 - b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
 - d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio



- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia dicontraddittorio;
 - h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - i) approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - j) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 -- Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 -- Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.



10. E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 -- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 persone ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vicesegretario.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 esercizi (3 anni) e sono rieleggibili.

Art. 14 -- Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione
 - b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
 - c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
 - d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - e) approva o rigetta le domande di ammissione
 - f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
 - g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 -- Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

Art. 16 -- Il Presidente

- 1.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2.** Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
- 3.** Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- 4.** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
- 5.** In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare undanno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 -- Il Vicepresidente

- 1.** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ognqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Art. 18 -- Il Segretario

- 1.** Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19 -- Il Tesoriere

- 1.** Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- 2.** Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
- 3.** I compiti e le funzioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo al Vicepresidente nel caso in cui lo stesso fosse formato da soli 3 membri.

Art. 20 -- Il Vicesegretario

- 1.** Il Vicesegretario sostituisce il Segretario in ogni sua funzione ognqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
- 2.** I compiti e le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo unicamente al Segretario nel caso in cui lo stesso fosse formato da soli 3 membri.

Art. 21-- Organo di Controllo e revisione legale

- 1.** L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
- 2.** La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017



3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 22 -- Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività divolontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 23 -- Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti daterzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistitie da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 24 -- Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25-- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 26 -- Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 -- Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 -- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29--(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

